

**Decreto esecutivo
circa la strutturazione dei Dipartimenti
e della Cancelleria dello Stato**
(dell'11 novembre 2003)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 25 giugno 1928;
visto il Regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione del 26 aprile 2001;

decreta:

Cancelleria

Art. 1¹ ¹La Cancelleria dello Stato comprende:

- lo Studio del Cancelliere;
- la Segreteria del Consiglio di Stato;
- i Servizi del Gran Consiglio;
- l'Area della comunicazione elettronica e della documentazione, che comprende:
 - l'ufficio della comunicazione elettronica;
 - l'ufficio della documentazione;
 - l'ufficio della legislazione e delle pari opportunità.

²Sono attribuiti amministrativamente alla Cancelleria dello Stato:

- il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
- la Consulenza giuridica del Consiglio di Stato;
- la Segreteria della cooperazione transfrontaliera;
- il Delegato e segreteria per i rapporti con la Confederazione ed i Cantoni;
- il Responsabile della protezione dati.

Dipartimento delle istituzioni

Art. 2 Il Dipartimento delle istituzioni comprende:

- la Segreteria generale;
- la Divisione degli interni;
- la Divisione della giustizia;
- la Polizia Cantonale.

Dipartimento della sanità e della socialità

Art. 3 ¹Il Dipartimento della sanità e della socialità comprende:

- la Segreteria generale;
- l'Istituto delle assicurazioni sociali;
- la Divisione della salute pubblica;
- la Divisione dell'azione sociale.

²Le competenze attribuite dalle leggi, di decreti e dai regolamenti al Dipartimento delle opere sociali passano al Dipartimento della sanità e della socialità.

**Dipartimento dell'educazione, della cultura
e dello sport**

Art. 4 ¹Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport comprende:

- Direzione e segreteria generale,
- Divisione della scuola,
- Divisione della formazione professionale,
- Divisione della cultura e degli studi universitari.²

²Le competenze attribuite dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti al Dipartimento dell'istruzione e della cultura passano al Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport.

¹ Art. modificato dal DE 29.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 400.

² Cpv. modificato dal DE 30.3.2004; in vigore dal 2.4.2004 - BU 2004, 160.

Dipartimento del territorio

Art. 5³ Il Dipartimento del territorio comprende:

- i Servizi generali;
- la Divisione dell'ambiente;
- la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
- la Divisione delle costruzioni.

Dipartimento delle finanze e dell'economia

Art. 6 ¹Il Dipartimento delle finanze e dell'economia comprende:

- la Divisione delle risorse;
- la Divisione delle contribuzioni;
- la Divisione dell'economia.

²...

Entrata in vigore

Art. 7 ¹Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.⁵

²Sono abrogati:

- Il decreto esecutivo circa la strutturazione della Cancelleria dello Stato del 10 luglio 2001;
- Il decreto esecutivo circa la strutturazione del Dipartimento delle istituzioni, del 25 marzo 1992;
- Il decreto esecutivo circa la strutturazione del Dipartimento delle opere sociali, del 23 aprile 1996;
- Il decreto esecutivo concernente l'istituzione del Dipartimento della sanità e della socialità e dell'Istituto cantonale di microbiologia, del 12 marzo 2002.
- Il decreto esecutivo circa la strutturazione del Dipartimento dell'istruzione e della cultura del 25 marzo 1992;
- Il decreto esecutivo concernente l'istituzione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, del 9 luglio 2002;
- Il decreto esecutivo circa la strutturazione del Dipartimento del territorio, del 25 marzo 1992;
- Il decreto esecutivo circa la strutturazione del Dipartimento delle finanze e dell'economia, del 25 marzo 1992.

Pubblicato nel BU **2003**, 315.

³ Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006. 178.

⁴ Cpv. abrogato dal DE 7.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 571; precedente modifica: BU 2005, 150.

⁵ Entrata in vigore: 21 novembre 2003 - BU 2003, 315.